



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

Conferimento incarico di esperto per attività di consulenza tecnica, ex articolo 20-ter, comma 5 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”, convertito, con modificazioni, in legge 31 luglio 2023, n. 100 e successive modificazioni - Ing. Carmelo Gallo.

DATO ATTO

che allo scopo di fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi sui territori delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana a partire dal mese di maggio 2023:

- il Consiglio dei Ministri, nelle sedute del 4, 23 e 25 maggio 2023 ha deliberato, per 12 mesi, lo stato di emergenza di rilievo nazionale nei territori di cui trattasi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del D. Lgs. n. 1 del 2018, recante il *Codice della protezione civile*, in seguito prorogati di ulteriori 12 mesi con successive deliberazioni adottate nelle sedute del 20 marzo e del 6 maggio 2024 e tuttora vigenti;
- il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 27 giugno 2023, ha deliberato l'adozione del decreto-legge n. 88 del 2023, recante “*Disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2023, n. 155, non convertito in legge, ma il cui contenuto è stato trasfuso, con modificazioni, nel decreto-legge n. 61 del 1° giugno 2023, recante “*Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi*”, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, allo scopo di regolare, nel suo complesso, il processo di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali sopra citati prevedendo, altresì, la nomina di un Commissario straordinario di Governo con un mandato operativo fino al 31 dicembre 2024, regolandone le attività e stanziando le occorrenti risorse finanziarie;
- **l'articolo 1, comma 693, della legge 30 dicembre 2024, n. 207**, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 di cui al richiamato decreto-legge n. 61 del 2023, ha prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine per lo svolgimento delle attività di ricostruzione oggetto del citato decreto-legge e delle attribuzioni del Commissario straordinario, disponendo, altresì, lo stanziamento di risorse finanziarie aggiuntive



finalizzate alla prosecuzione dell'attività del Commissario straordinario di Governo, della struttura commissariale e per le funzioni di avvalimento ivi autorizzate;

- **l'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2025, n. 199**, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”*, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 di cui al richiamato decreto-legge n. 61 del 2023, ha **prorogato fino al 31 dicembre 2026** il termine per lo svolgimento delle attività di ricostruzione oggetto del citato decreto-legge e delle attribuzioni del Commissario straordinario, disponendo, altresì, lo stanziamento di risorse finanziarie aggiuntive finalizzate alla prosecuzione dell'attività del Commissario straordinario di Governo, della struttura commissariale e per le funzioni di avvalimento ivi autorizzate;

VISTO

il **decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61**, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come da ultimo modificato dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, e, in particolare l'**articolo 20-ter**, che, tra l'altro:

- **al comma 5**, stabilisce che la struttura di supporto di cui al comma 2 può avvalersi altresì di esperti o consulenti fino a un massimo di dieci, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui compenso è definito con il provvedimento di nomina e che a tali esperti o consulenti, fermo restando quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo 20-*ter* in materia di limiti di spesa, spettano compensi onnicomprensivi di importo annuo lordo pro capite non superiore a euro 50.000, nell'ambito di un importo complessivo lordo non superiore a euro 350.000 annui;
- **al comma 6**, stabilisce che per il compenso del Commissario straordinario e per il funzionamento della struttura di supporto è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024, cui si sommano euro 5 milioni per il 2025 stanziati dal richiamato articolo 1, comma 693, della legge n. 207 del 2024 e 3,05 milioni per il 2026 stanziati dal richiamato art. 1 comma 604 della legge n. 199 del 2025;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, registrato dalla Corte dei Conti in data 24 gennaio 2025, foglio n. 243, con il quale l'Ingegnere Fabrizio Curcio, dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 2026, in corso di registrazione, con il quale all'ingegnere Fabrizio Curcio, dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato prorogato l'incarico di Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali che si sono verificati a partire dal 1° maggio 2023, ai sensi dell'articolo 20-*ter*, comma 1-*bis*, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61;

VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

- VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- RAVVISATA** la necessità di avvalersi di un esperto per le valutazioni e i controlli di natura tecnica e ingegneristica, nonché per specifici profili di natura economica, organizzativa e amministrativa, in relazione alle attività svolte della struttura di supporto al Commissario straordinario alla ricostruzione nell'esercizio delle competenze attribuite con il citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il *curriculum vitae et studiorum* dell'ingegnere Carmelo Gallo, dal quale si evince una ampia e approfondita conoscenza delle tematiche relative alla ricostruzione pubblica, maturata attraverso gli studi, la pluriennale collaborazione accademica e le esperienze professionali, idonea allo svolgimento delle funzioni di esperto del Commissario Straordinario;
- TENUTO CONTO** della fruttuosa collaborazione resa nell'espletamento dell'incarico conferito con determina n. AKW67R5 DE12025 0000023 del 27 febbraio 2025, sino al 31 dicembre 2025, per l'attività di consulenza tecnica finalizzata, in particolare, all'applicazione del project management, alla pianificazione e programmazione degli interventi di messa in sicurezza e di ricostruzione pubblica, di cui al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
- CONSIDERATO** che l'articolo 4, comma 1, del contratto di collaborazione sottoscritto con l'ing. Gallo in data 27 febbraio 2025, stabilisce che *“Qualora alla citata data le funzioni del Commissario straordinario dovessero essere prorogate, le Parti potranno decidere di comune accordo e per iscritto, di rinnovare il presente accordo di anno in anno, per un periodo complessivo non superiore ai tre anni.”*;
- CONSIDERATO** il permanere della necessità di avvalersi dell'attività di consulenza tecnica suindicata finalizzata ad assistere il Commissario straordinario alla ricostruzione;
- TENUTO CONTO** della disponibilità delle parti a proseguire nello svolgimento dell'incarico di consulenza sopra citato, come risulta dallo scambio di mail in data 23 dicembre 2025;
- RITENUTO** pertanto, in considerazione della competenza, della disponibilità manifestata e dell'esperienza maturata, di rinnovare fino al 31 dicembre 2026 l'incarico di esperto della Struttura Commissariale, già conferito all'ing. Carmelo Gallo con determina n. AKW67R5 DE12025 0000023 del 27 febbraio 2025;
- CONSIDERATO** che nel rispetto di quanto stabilito dalle norme vigenti, sono state avviate le verifiche relative alla regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nei confronti di INPS e INAIL (DURC) che hanno dato esito negativo;
- VERIFICATA** l'insussistenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse di cui all'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e l'assenza di cause di incompatibilità e inconferebilità dell'incarico, secondo

quanto dichiarato dall'ingegnere Carmelo Gallo con nota acquisita in data 20 gennaio 2026;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*", e in particolare l'articolo 2, comma 3, che estende gli obblighi previsti nel medesimo codice di comportamento a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo;

Tutto ciò premesso e rilevato

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui integralmente richiamati:

- a) **di rinnovare all'ingegnere Carmelo Gallo**, codice fiscale [REDACTED], nato a [REDACTED], residente in [REDACTED], iscritto all'Ordine degli ingegneri della Provincia di [REDACTED] del giorno [REDACTED] Partita IVA [REDACTED] **l'incarico**, già conferito con determina n. AKW67R5 DE12025 0000023 del 27 febbraio 2025, **per l'attività di consulenza tecnica finalizzata ad assistere il Commissario straordinario alla ricostruzione, con particolare riferimento all'applicazione del project management, alla pianificazione e programmazione degli interventi di messa in sicurezza e di ricostruzione pubblica**, secondo lo schema in allegato alla presente;
- b) **l'accordo avrà durata fino al 31 dicembre 2026** e qualora alla citata data le funzioni del Commissario Straordinario dovessero essere prorogate, le Parti potranno decidere di comune accordo e per iscritto, di rinnovare lo stesso di anno in anno, per un periodo complessivo non superiore ai tre anni;
- c) **il consulente dovrà fornire personalmente la prestazione pattuita in piena autonomia**, senza vincolo di subordinazione, fatto salvo il necessario coordinamento con il Commissario Straordinario, garantendo il raccordo con la struttura di supporto al Commissario Straordinario;
- d) **il luogo di svolgimento delle attività è presso la propria sede utilizzando i mezzi propri**;
- e) per lo svolgimento dell'incarico, al Consulente, tenuto conto della complessità e rilevanza dei compiti affidati, è riconosciuto **un compenso massimo di euro 40.000,00 (quarantamila/00) su base annua**, comprensivo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico del collaboratore e dell'Amministrazione, da corrispondere con cadenza mensile, previa emissione di fattura elettronica, ovvero di "nota spese";
- f) **detto compenso è da ritenersi onnicomprensivo e remunerativo di ogni onere e spesa sostenute per l'esecuzione dell'incarico stesso**, con la sola esclusione delle spese per viaggio, vitto e alloggio, per le trasferte autorizzate dal Commissario straordinario che saranno rimborsate, previa presentazione della relativa documentazione giustificativa e verifica da parte della struttura commissariale, nei limiti previsti per le missioni dei dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunque fino ad un massimo di € 10.000,00 (euro diecimila/00) per tutto il periodo di riferimento;
- g) **di approvare il contratto per attività di consulenza tecnica e ingegneristica** con il su richiamato esperto, secondo lo schema nell'Allegato 1, parte integrante del presente atto, prevedendo la possibilità, in sede di sottoscrizione di modifiche non sostanziali al testo del Contratto, se ritenute necessarie per il buon fine dello stesso;
- h) **la spesa relativa al presente incarico**, finanziata ai sensi dell'articolo 20-ter, commi 5 e 6, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, e successive modifiche e integrazioni, **graverà sulla**

contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, di cui al medesimo articolo 20-ter, comma 7, lettera e) del richiamato decreto-legge;

- i) ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, concernente "*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici*", l'ingegnere Carmelo Gallo dovrà considerarsi decaduto dall'incarico di esperto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal sopracitato decreto;
- j) di disporre la pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il presente atto viene redatto in un unico originale da inserire nella raccolta delle disposizioni amministrative.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Fabrizio Curcio



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI
EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

Contratto professionale di collaborazione per l'attività di consulenza tecnica finalizzata, in particolare, all'applicazione del project management alla pianificazione e programmazione degli interventi di messa in sicurezza e di ricostruzione pubblica, come disciplinate dal decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e successive modificazioni.

Tra

la Struttura di supporto al **Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche** (C.F. n. 96571050580), con sede in Roma, rappresentata dal Commissario straordinario, ingegnere Fabrizio Curcio, di seguito "**struttura commissariale**";

e

l'ingegnere **Carmelo Gallo**, codice fiscale [REDACTED] nato a [REDACTED] iscritto all'Ordine degli ingegneri della Provincia di [REDACTED], Partita [REDACTED] di seguito "**Consulente**";
congiuntamente le "Parti" e singolarmente la "Parte"

PREMESSO CHE

- con le delibere del Consiglio dei Ministri del 4, 23 e 25 maggio 2023, è stato deliberato, per dodici mesi, lo stato di emergenza di rilievo nazionale nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana interessati dai gravissimi eventi alluvionali verificatisi a partire dal mese di maggio 2023, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24 del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in seguito prorogati di ulteriori dodici mesi con successive deliberazioni adottate nelle sedute del 20 marzo e del 6 maggio 2024;
- con le delibere del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2024 e 29 ottobre 2024, è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire rispettivamente dal giorno 17 settembre 2024 nel territorio delle province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini e dal giorno 17 ottobre 2024 nel territorio della regione Emilia-Romagna, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
- **il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61**, recante "*Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023*", convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e successive modifiche e integrazioni;



- **l'articolo 20-ter, comma 5, del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61**, e successive modifiche e integrazioni, che prevede per il Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori dell'Emilia-Romagna, Toscana, Marche, la possibilità di avvalersi di esperti o consulenti, nel numero massimo di dieci, anche in deroga a quanto previsto articolo 7, comma 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- **l'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**, relativamente alla possibilità per le Amministrazioni pubbliche, per specifiche esigenze, di conferire incarichi di collaborazione con contratti di lavoro autonomo, secondo le modalità ed i presupposti stabiliti dalla stessa norma;
- **la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2025**, con la quale sono stati prorogati, per ulteriori 12 mesi, i predetti stati di emergenza di cui alle deliberazioni del 21 settembre e 29 ottobre 2024, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del D. Lgs. n. 1 del 2018;
- **l'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2025, n. 199**, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*", che allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 di cui al richiamato decreto-legge n. 61 del 2023, ha **prorogato fino al 31 dicembre 2026** il termine per lo svolgimento delle attività di ricostruzione oggetto del citato decreto-legge e delle attribuzioni del Commissario straordinario, disponendo, altresì, lo stanziamento di risorse finanziarie aggiuntive finalizzate alla prosecuzione dell'attività del Commissario straordinario di Governo, della struttura commissariale e per le funzioni di avvalimento ivi autorizzate;
- il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, con il quale l'Ing. Fabrizio CURCIO, dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione;
- il decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 2026, in corso di registrazione, con il quale all'ingegnere Fabrizio Curcio, dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato prorogato l'incarico di Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali che si sono verificati a partire dal 1° maggio 2023, ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, fino al 31 maggio 2026;
- il contratto di collaborazione tra le parti sopraindicate, stipulato in data 27 febbraio 2025 per l'attività di consulenza tecnica finalizzata, in particolare, all'applicazione del *project management*, alla pianificazione e programmazione degli interventi di messa in sicurezza e di ricostruzione pubblica, di cui al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, con scadenza al 31 dicembre 2025;

RAVVISATA

la necessità di rinnovare fino al 31 dicembre 2026 il contratto professionale di collaborazione indicato in premessa, come previsto dall'articolo 4 del contratto medesimo;

TENUTO CONTO

della disponibilità delle Parti a proseguire nello svolgimento dell'incarico di consulenza sopra citato, come risulta dallo scambio di mail in data 23 dicembre 2025;

tutto ciò premesso e considerato, le Parti,

CONVENGONO

Articolo 1

Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2

Rapporto

1. Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli articoli 2222 e 2229 e seguenti del Codice civile, un contratto di collaborazione di lavoro autonomo di natura professionale consistente nello svolgimento di una attività straordinaria e temporanea.
2. Al Consulente non è data facoltà di delegare a terzi l'adempimento relativo al mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte della struttura commissariale.

Articolo 3

Oggetto dell'incarico

1. Oggetto della prestazione è l'attività di consulenza tecnica finalizzate ad assistere il Commissario straordinario alla ricostruzione, con particolare riferimento all'applicazione del *project management* alla pianificazione e programmazione degli interventi di messa in sicurezza e di ricostruzione pubblica, come disciplinati dal decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e successive modificazioni.
2. I principali adempimenti riguarderanno lo svolgimento di attività di consulenza tecnica e assistenza nei seguenti ambiti:
 - a. supporto alla definizione e programmazione delle attività e degli interventi di ricostruzione pubblica e della relativa disciplina;
 - b. supporto allo sviluppo dei criteri di indirizzo di cui all'art. 20-*sexies*, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge;
 - c. supporto alla compilazione di schemi sinottici utili ai soggetti attuatori al fine di meglio interpretare ordinanze e normative tecniche;
 - d. partecipazione ai gruppi di lavoro per l'attuazione del piano speciale di cui all'articolo 20-*octies* del medesimo decreto-legge;
 - e. supporto specialistico, in ragione di comprovato *expertise* in simili esperienze lavorative, in tema di delocalizzazione e danni alle aziende, di gestione dei rifiuti, dei materiali e delle terre e rocce da scavo conseguenti agli eventi alluvionali di cui trattasi;
 - f. rilascio di pareri tecnici in ordine alle misure e agli interventi di ricostruzione pubblica e alla relativa disciplina e, più in generale sulle questioni di competenza della struttura commissariale;
 - g. supporto nel monitoraggio delle attività previste nelle convenzioni sottoscritte in attuazione di quanto previsto dall'articolo 20-*ter*, comma 8, del decreto-legge n. 1° giugno 2023, n. 61, e successive modificazioni e nella gestione delle relazioni con i soggetti convenzionati.

Articolo 4

Durata, modifica

1. Il presente accordo avrà durata **fino al 31 dicembre 2026**, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. Qualora alla citata data le funzioni del Commissario straordinario dovessero essere

prorogate, le Parti potranno decidere di comune accordo e per iscritto, di prorogare il presente accordo.

2. Eventuali modifiche, integrazioni o aggiornamenti del presente accordo potranno essere previste per concorde volontà delle Parti ed esclusivamente in forma scritta.
3. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente accordo con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni da comunicare per iscritto all'altra Parte.

Articolo 5

Recesso e risoluzione

1. L'incarico potrà essere revocato in ogni momento dal Commissario Straordinario per motivate esigenze organizzative e funzionali della Struttura Commissariale, nonché in caso di sopravvenuta indisponibilità delle risorse finanziarie necessarie alla sua copertura.
2. Il presente contratto di prestazione d'opera professionale potrà essere risolto, prima della scadenza naturale, nei seguenti casi:
 - a. per mancanza dei requisiti in capo al Consulente;
 - b. per mancata esecuzione della prestazione nel termine ritenuto essenziale per la struttura commissariale;
 - c. per sopraggiunte situazioni di conflitto di interessi con la struttura commissariale nell'esecuzione dell'incarico;
 - d. per rinuncia del Consulente all'incarico, da comunicarsi per iscritto mediante PEC con un periodo di preavviso di venti giorni. Ciascuna delle Parti firmatarie del presente contratto può recedere dal contratto medesimo quando si verifichino:
 - gravi inadempienze contrattuali;
 - inosservanza da parte del Consulente degli obblighi e divieti stabiliti nel contratto.
3. Nel caso di risoluzione del contratto, con esclusione della scadenza contrattuale, o nel caso di recesso, le parti devono darne motivata comunicazione mediante PEC con effetto immediato. Sia nel caso di risoluzione, che di recesso, il Consulente ha diritto al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell'interruzione, cioè delle fasi già realizzate, consegnate al committente e dallo stesso accettate.
4. L'esperto è tenuto a comunicare tempestivamente l'insorgere di cause di incompatibilità o di conflitto di interessi.

Articolo 6

Sede di lavoro

1. Il Consulente si impegna a prestare la propria attività presso la propria sede ed autonomamente, utilizzando mezzi e strumenti propri.

Articolo 7

Esecuzione dell'incarico

1. La struttura commissariale si impegna a fornire tutti i documenti utili e le informazioni necessarie all'espletamento dell'incarico.
2. Il Consulente eseguirà l'incarico sotto la propria responsabilità, senza alcun vincolo di subordinazione, nel rispetto delle discipline legali, professionali e deontologiche che regolano la sua professione; potrà prestare la propria opera in piena autonomia e con le modalità da lui scelte, fatto salvo il necessario coordinamento con la Struttura commissariale sui tempi e sui modi della prestazione.

3. Il Consulente si impegna a eseguire l'incarico conferito dalla struttura commissariale nel rispetto degli articoli 2229 e seguenti del Codice civile, dalle leggi e dalle norme deontologiche.
4. La struttura commissariale non eserciterà nei confronti del Consulente alcun potere gerarchico e disciplinare tipico del rapporto di lavoro subordinato.
5. Il Consulente si impegna a eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa. Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartitegli, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista e in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati.
6. Le consulenze dovranno essere fornite nei tempi richiesti dalla struttura commissariale.
7. Il Consulente assicura la piena reperibilità e le prestazioni e i pareri possono essere prestati anche da remoto, previo accordo con il Commissario straordinario circa le modalità attraverso cui organizzare le reciproche comunicazioni.

Articolo 8

Riservatezza delle informazioni e divulgazione dei risultati

1. È consentito a ciascuna delle Parti utilizzare informazioni, documenti, cognizioni e quant'altro sia oggetto delle attività di collaborazione - che, pertanto, si intendono riservate e confidenziali - esclusivamente per le finalità del presente accordo e dovranno essere mantenute riservate fino a 5 anni dopo la conclusione del presente accordo.
2. Le clausole di cui al presente articolo rivestono per la struttura commissariale carattere essenziale e la violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell'incarico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice civile.

Articolo 9

Compensi, trattamento fiscale e modalità di pagamento

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 20-ter, comma 5, del decreto-legge 1° giugno 2023, n.61 e successive modificazioni, le Parti convengono che il compenso massimo dovuto per l'espletamento della collaborazione di lavoro autonomo di cui al presente atto viene determinato in euro **40.000,00 (quarantamila/00)** su base annua, comprensivo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico del collaboratore e dell'Amministrazione, per l'intera durata del contratto, nei limiti di quanto stabilito nell'articolo 4 del presente atto.
2. Il pagamento di quanto stabilito e indicato nel precedente comma 1 avviene in ragione mensile, previa emissione di fattura elettronica, ovvero di "*nota spese*", sulla quale viene applicata la ritenuta d'acconto, IRPEF, qualora non titolare di partita IVA. Le liquidazioni saranno comprensive di tutti gli oneri previdenziali e assistenziali previsti nonché delle ritenute erariali commisurate al reddito percepito. Sarà cura del Consulente provvedere alle comunicazioni alla propria amministrazione di appartenenza nonché agli enti previdenziali di riferimento degli importi percepiti. E comunque fatto obbligo al Consulente di effettuare le previste dichiarazioni dei redditi al fine di riconciliare i compensi percepiti per effetto del presente atto. Prima dell'emissione della fattura o della nota spese, il Consulente è tenuto a presentare al Commissario Straordinario **una relazione sulle attività svolte nel relativo periodo di riferimento**. Successivamente all'emissione allo specifico certificato di regolare esecuzione, il Consulente emetterà la relativa fattura o nota spese sulla base del quale la citata struttura commissariale provvederà alla liquidazione e pagamento di quanto dovuto.

3. È fatto obbligo al Consulente di comunicare l'Ente previdenziale di riferimento.
4. L'indicato compenso è ritenuto da entrambe le Parti congruo, proporzionato e soddisfacente per l'incarico professionale conferito e liberamente determinato.
5. Il compenso si intende comprensivo di ogni onere e spesa che verrà sostenuto per l'esecuzione dell'incarico stesso con la sola esclusione delle spese per viaggio, vitto e alloggio, per le trasferte autorizzate dal Commissario straordinario che saranno rimborsate, previa presentazione della relativa documentazione giustificativa e verifica da parte della struttura commissariale, nei limiti previsti per le missioni dei dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunque fino ad un massimo di € **10.000,00 (euro diecimila/00)** per tutto il periodo di riferimento.
6. Il compenso suddetto rientra ai fini del trattamento fiscale tra i redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del TUIR e ss.mm.ii.
7. Il Consulente dovrà, quindi, autonomamente adempiere ai conseguenti obblighi fiscali, quali la presentazione della dichiarazione e l'eventuale versamento del conguaglio alle scadenze, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Il Consulente dichiara, a ogni effetto, che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso.
8. Al Consulente non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto.
9. Il Consulente si impegna, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, al rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, assumendosi fin d'ora ogni conseguente obbligo.
10. Il mancato rispetto dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. comporta la nullità assoluta del contratto.
11. Il Consulente dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interdizione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231.

Articolo 10

Obblighi del Consulente

1. **Diligenza:** con l'assunzione dell'incarico, il Consulente si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione. Nello svolgimento dell'attività professionale egli deve usare la normale diligenza richiesta dalla professione, valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata (articolo 1176, comma 2, Codice civile);
2. **Divieto di ritenzione:** il Consulente trattiene, ai sensi dell'articolo 2235 del Codice civile, la documentazione fornita dalla struttura commissariale per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'incarico, salvo diversi accordi con la stessa;
3. **Segreto professionale:** il Consulente rispetta il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione all'esecuzione dell'incarico; né degli stessi può essere fatto uso, sia nel proprio che nell'altrui interesse. Le eventuali segnalazioni di operazioni sospette effettuate non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo.
4. **Trasparenza:** il Consulente si impegna a comunicare alla struttura commissariale le informazioni in ordine all'esecuzione dell'incarico, all'esistenza di conflitti di interesse fra il Consulente ed eventuali casistiche/controinteressati che gli saranno prospettati.

5. Il Consulente si impegna a comunicare alla Struttura Commissariale, in forma di autocertificazione, le ulteriori prestazioni professionali svolte, nonché ogni eventuale variazione intervenuta, per le finalità di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii, al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e ss.mm.ii. e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., con la descrizione di tali attività e l'espressa dichiarazione che le stesse sono compatibili e non concorrenti con l'incarico di cui al presente contratto. Tale dichiarazione deve fornire adeguata giustificazione che le suddette attività non impediscano il raggiungimento dei risultati di qualità connessi agli impegni assunti ai sensi del presente contratto.
6. Il Consulente si impegna, altresì, a rendere le dichiarazioni ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. e dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, ai fini della pubblicazione, sul sito istituzionale della struttura commissariale, unitamente al proprio *curriculum vitae*, come previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
7. La violazione delle prescrizioni sopradescritte comporta l'immediata risoluzione dell'incarico per inadempimento.

Articolo 11

Incompatibilità

1. Ai fini dello svolgimento delle attività oggetto del presente incarico il Consulente deve rilasciare apposita dichiarazione di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi della vigente normativa.
2. In caso di incompatibilità opereranno le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
3. In caso di ragioni di incompatibilità sopravvenute sarà onere dell'esperto darne pronta comunicazione alla Struttura Commissariale.

Articolo 12

Supervisione e verifica delle attività svolte

1. L'attività svolta dal Consulente nell'ambito del presente incarico, sarà soggetta alla supervisione da parte del Commissario Straordinario per valutare il corretto svolgimento dell'incarico e la coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

Articolo 13

Controversie

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e all'applicazione del presente accordo, le Parti concordano di adire preliminarmente a un tentativo di conciliazione.
2. Resta inteso che eventuali controversie non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività, né consentiranno alcuna sospensione degli impegni assunti dalle Parti, salvo eventuali diversi provvedimenti dell'autorità giudiziaria competente.

Articolo 14

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive

modifiche ed integrazioni, danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto statuito dalla predetta normativa europea. Confermano, assumendosene ogni responsabilità, di ben conoscere il Regolamento, il citato Codice, nonché ogni provvedimento emanato dal Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto del presente rapporto convenzionale.

2. Le Parti garantiscono che tutti i dati personali, che verranno acquisiti in relazione al presente accordo, saranno trattati per le sole finalità indicate nella medesima ed in modo strumentale all'espletamento della stessa nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e/o nel caso di contenzioso, con modalità manuali ed automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili e giudiziari.
3. Per le attività, i piani, le iniziative e gli eventi di qualunque genere, che comportino trattamento di dati personali e che verranno avviati in virtù del presente Accordo, le Parti concordano che, di volta in volta, è loro cura definire i ruoli e provvedere alle eventuali nomine, stabilire le finalità e le modalità del trattamento nonché le misure di sicurezza adeguate da adottare in considerazione dei trattamenti da porre in essere.
4. Il Titolare del trattamento dei dati è Struttura Commissariale

Articolo 15

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. I compensi connessi al presente incarico sono erogati nel rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi.

Articolo 16

Spese Contrattuali

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata sottoscritta in modalità digitale, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.
2. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa o eccettuata, sono a totale carico del Consulente.

Articolo 17

Attuazione e pubblicità

1. Ai sensi dall'articolo 3, commi 44 e 54 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il presente contratto riceve attuazione, previa pubblicazione del nominativo dell'incaricato, dell'oggetto dell'incarico e del relativo corrispettivo, nel sito istituzionale della struttura commissariale, nella sezione "Amministrazione Trasparente".
2. Il presente incarico è soggetto alle forme di pubblicità prescritte dalla legge e in particolare il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii. e dall'art. 53, comma 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii

Articolo 18

Foro competente

1. Per eventuali controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto è territorialmente competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Articolo 19

Approvazione di clausole

1. Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, si approvano specificatamente le clausole di cui agli articoli 3, 4, 6, 7 sulle modalità della prestazione, all'articolo 5 in materia di recesso e risoluzione, all'articolo 8 con particolare riferimento alle regole della riservatezza, che per la struttura commissariale rivestono carattere di essenzialità ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Articolo 20

Norma finale

1. Per quanto non disciplinato nel presente disciplinare d'incarico trovano applicazione le norme del Codice civile e, in particolare, in tema di contratto di prestazione d'opera intellettuale.
2. Il presente rappresenta l'Accordo completo tra le Parti e prevale su tutti i precedenti accordi, sia orali che scritti, tra le Parti aventi lo stesso oggetto del medesimo.
3. La sottoscrizione del contratto avviene in modalità digitale, mediante scrittura privata, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii..
4. I firmatari del presente atto dichiarano di aver verificato i certificati di firma digitale utilizzati, di cui attestano la piena validità.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti nella prescritta forma digitale.

Il Commissario straordinario

Fabrizio Curcio

Il Consulente

Carmelo Gallo